

**Doc. XXXIV**  
**n. 2**

COMITATO PARLAMENTARE  
PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

*(istituito con legge 3 agosto 2007, n. 124)*

(composto dai senatori: *Stucchi*, Presidente; *Esposito*, Vicepresidente, *Casson*, Segretario, *Crimi* e *Marton* e dai deputati: *Ferrara*, *Speranza*, *Tofalo*, *Villecco Calipari* e *Vitelli*)

RELAZIONE SULLE COSIDDETTE OPERAZIONI «FARFALLA»  
E «RIENTRO» E SULLA VICENDA «FLAMIA»

—————  
(Relatore: sen. Giuseppe ESPOSITO)

*approvata nella seduta del 12 marzo 2015*

*Trasmessa alle Presidenze delle Camere il 30 marzo 2015*

—————





Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica  
Il Presidente

Roma, 25 marzo 2015  
Prot. n. 1155/CSR

*gentile Presidente,*

nella seduta del 12 marzo 2015 il Comitato che presiedo ha approvato all'unanimità la Relazione sulle cosiddette operazioni "Farfalla" e "Rientro" e sulla vicenda "Flamia" a conclusione di un approfondito lavoro che si è sviluppato a partire dall'ottobre 2014.

Nella medesima seduta il Comitato ha, altresì, deciso - ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 37, comma 2, della legge n. 124 del 2007 - di rendere pubblica la relazione, deliberandone la presentazione al Parlamento.

In adempimento del voto espresso dal Comitato mi onoro, pertanto, di trasmettere la relazione a Lei e al Presidente del Senato della Repubblica.

L'occasione mi è gradita per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

*cordialmente!*  
Giacomo Stucchi  
*Giacomo Stucchi*

---

On. Laura BOLDRINI  
Presidente della  
Camera dei Deputati





Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica  
Il Presidente

Roma, 25 marzo 2015  
Prot. n. 1154/CSR

*Caro Presidente,*

nella seduta del 12 marzo 2015 il Comitato che presiedo ha approvato all'unanimità la Relazione sulle cosiddette operazioni "Farfalla" e "Rientro" e sulla vicenda "Flamia" a conclusione di un approfondito lavoro che si è sviluppato a partire dall'ottobre 2014.

Nella medesima seduta il Comitato ha, altresì, deciso - ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 37, comma 2, della legge n. 124 del 2007 - di rendere pubblica la relazione, deliberandone la presentazione al Parlamento.

In adempimento del voto espresso dal Comitato mi onoro, pertanto, di trasmettere la relazione a Lei e al Presidente della Camera dei deputati.

L'occasione mi è gradita per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

*Carissimo!*

Giacomo Stucchi

---

Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del  
Senato della Repubblica



## PREMESSA

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, ha il compito istituzionale del controllo parlamentare sulla legittimità dell'operato dei Servizi di sicurezza italiani: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE). Grazie ai poteri di controllo di cui è dotato, che si traducono in una serie di obblighi di comunicazione da parte del Governo e si esplicano anche in direzione dell'autorità giudiziaria, attraverso la richiesta di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, ha la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri lo svolgimento di inchieste interne al fine di «procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o ex appartenenti agli organismi informativi» (articolo 34).

Il Comitato, per svolgere le sue funzioni, può audire, ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 2, della legge istitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Autorità delegata, il direttore generale del DIS, i direttori dell'AISE e dell'AISI, i Ministri componenti il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e i dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza.

Può inoltre «ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare» (articolo 31, comma 3).

Il comma 4 dello stesso articolo 31 stabilisce che i soggetti auditi sono tenuti a riferire «con lealtà e completezza» sulle materie di interesse del Comitato. Al comma 7, inoltre, è data facoltà di richiedere ogni documento, prodotto o acquisito, presente negli archivi del Sistema di informazione per la sicurezza e degli uffici della pubblica amministrazione. Al COPASIR non può essere opposto il segreto di ufficio, bancario o professionale ai sensi del comma 11 del succitato articolo.

La legge n. 124 del 2007, che ha cambiato e rafforzato il ruolo di vigilanza del Comitato rispetto alla precedente legge 24 ottobre 1977, n. 801, prevede che il Comitato, qualora ne ravvisi la necessità, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, possa riferire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, su fatti in violazione delle norme che regolano il corretto funzionamento degli apparati di sicurezza.

L'Ufficio di Presidenza del Comitato integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, in data 8 ottobre 2014, alla luce di notizie di stampa

e di dichiarazioni pubbliche di soggetti anche istituzionali, ha deliberato di svolgere un'indagine sulle cosiddette operazione «Farfalla» e operazione «Rientro». Tali operazioni avevano visto collaborare agenti penitenziari e agenti dei Servizi di sicurezza, con particolare riferimento ai periodi tra il 23 giugno 2003 ed il 18 agosto 2004 per l'operazione «Farfalla» e tra il 25 novembre 2005 ed il 2 febbraio 2007 per l'operazione «Rientro». Nel corso delle audizioni è emerso un'ulteriore filone d'indagine relativo alla vicenda della collaborazione del pregiudicato Sergio Flaminia con i Servizi che ha avuto luogo dal luglio 2008 all'ottobre 2013.

Tale indagine riporta nella sede più opportuna, quella istituzionale e deputata dalla legge, la discussione e la vigilanza sull'operato dei Servizi nella consapevolezza che le operazioni «Farfalla» e «Rientro», per la grande eco avuta sui *media*, rappresentano una questione che va trattata con accuratezza.

L'obiettivo è stato accertare e riportare al Parlamento, per la parte di competenza del Comitato, lasciando alla magistratura le valutazioni di sua competenza, tutte le procedure adottate dai Servizi con uno spirito di chiarezza e verità che ha sempre contraddistinto il lavoro collettivo ed unanime del COPASIR.

Il rapporto tra Servizi e detenuti in carcere è da sempre un tema discusso e interpretato, fino alla Convenzione tra AISI e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del 2010, in modo personale e discrezionale dai soggetti operanti. Il quadro normativo è mutato quando, con la legge di riforma dei Servizi n. 124 del 2007, si sono normate le garanzie funzionali (articoli 17, 18 e 19) e si è prevista la possibilità per i Servizi di stipulare convenzioni con le amministrazioni dello Stato (articolo 13); a tale ultimo riguardo l' AISI e il DAP hanno sottoscritto, il 10 giugno 2010, una Convenzione che disciplina puntualmente le modalità operative dei rapporti tra i due organismi.

Al fine di predisporre la presente relazione, il Comitato ha svolto la propria inchiesta tra l'8 ottobre 2014 ed il 10 febbraio 2015, effettuando ventuno audizioni di soggetti a vario titolo coinvolti nelle operazioni «Farfalla» e «Rientro» e nella vicenda «Flaminia» (Allegato 1).

Sono stati fatti approfondimenti per circa settanta ore di lavoro e per oltre sessanta ore il COPASIR ha discusso e analizzato le circa tremila pagine di documenti prodotti e acquisiti: resoconti stenografici delle audizioni, documenti riservati e segreti, atti giudiziari, deposizioni di agenti ed unicamente sulla base di queste risultanze si rende la presente relazione al Parlamento.

## IL CONTESTO STORICO

Già dalla fine degli anni Ottanta, i Servizi si sono occupati di criminalità organizzata, ma la prima direttiva che ne autorizzò l'operato fu emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri Giovanni Goria il 7 dicembre 1987. Tale direttiva stabilì i rapporti di reciproca collaborazione

tra i Servizi di informazione e gli organi di Polizia. Nel 1991, con un decreto-legge, parte di un progetto legislativo antimafia voluto da Giovanni Falcone, e firmato, tra gli altri, dai Ministri in carica Claudio Martelli e Vincenzo Scotti, vennero formalmente affidati al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) i compiti di svolgere attività informative verso «ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali che minacciano le istituzioni...» (decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410). Allo stesso periodo risale l'istituzione della Direzione nazionale antimafia (DNA).

Negli anni tra il 1992, dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio, e il 2000, all'interno dei principali gruppi criminali (mafia, 'ndrangheta, camorra e corona unita) vi era un grande fermento.

Si stava concludendo il primo vero processo alla mafia con condanne esemplari e dure. Fu applicato, per la prima volta in quegli anni, il comma 2 dell'articolo 41-*bis* delle norme sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), introdotto dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che consentiva al Ministro della giustizia di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento di singoli detenuti per ostacolare le loro comunicazioni e contatti con l'esterno. Ciò per evitare che i capi mafiosi detenuti potessero esercitare il controllo di eventi delittuosi fuori dai penitenziari.

Le norme dell'articolo 41-*bis* furono adottate all'inizio con un carattere temporaneo per una durata limitata a tre anni (fino al 1995). Successivamente, l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* fu prorogata per ben tre volte, fino al 31 dicembre 2002 e con l'approssimarsi dell'ultima scadenza, si riaccese il dibattito, anche politico, sul carcere duro. Di questo argomento, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia dell'epoca fece un vero caso di discussione e di attenzione sociale e mediatica.

Il mondo criminale extra e intra carcerario si fece parte attiva di questo dibattito e nel marzo 2002 il noto mafioso Aglieri inviò al procuratore antimafia Pier Luigi Vigna e al procuratore di Palermo Pietro Grasso una lettera sullo speciale regime carcerario; nella missiva si auspicavano «soluzioni intelligenti e concrete» al problema del carcere duro così come fino a quel momento applicato.

Nel luglio 2002 il noto pregiudicato e mafioso Leoluca Bagarella, durante il processo presso la Corte d'assise di Trapani, rilasciò dichiarazioni spontanee, anche a nome di altri capi criminali, nelle quali chiedeva una riconsiderazione, in termini politici, del regime previsto dall'articolo 41-*bis*. Nello stesso periodo, in una decina di istituti di pena in cui si applicava il carcere speciale, si verificarono iniziative di protesta e scioperi della fame dei detenuti.

Il caso mediaticamente più eclatante fu, però, l'esposizione di due striscioni: il primo, «Uniti contro il 41-*bis*», esposto allo stadio di Palermo

e il secondo su iniziativa dei tifosi del Bologna in cui si esprimeva solidarietà ai tifosi palermitani per la libertà di parola.

I *media* dell'epoca diedero risonanza a tali manifestazioni e alimentarono il dibattito. Al centro delle polemiche vi erano anche alcuni parlamentari, indicati dai criminali al carcere duro come traditori, poiché, una volta eletti, avrebbero cambiato il proprio pensiero sull'articolo 41-*bis*. Si ricordano, a tale proposito, le dichiarazioni del pentito Antonino Giuffrè in riferimento ai parlamentari Nino Mormino e Antonino Battaglia. Tali polemiche furono ribadite da una lettera firmata da alcuni detenuti di Novara, tra cui Madonia e Graviano, i quali rimproveravano avvocati penalisti entrati in Parlamento di aver cambiato posizione: «da avvocati avevano deprecato il 41-*bis*, da parlamentari invece non avevano combattuto il carcere duro».

Dopo un lungo e difficile *iter* legislativo e dopo dieci anni di proroga venne approvata la legge 23 dicembre 2002, n. 279, allo scopo di stabilizzare e regolare dettagliatamente le misure previste dall'articolo 41-*bis*.

Con l'approvazione della legge si verificò una spaccatura tra *boss* mafiosi e criminali soggetti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* e quelli ancora in libertà, laddove i primi modificarono la loro posizione da attendista a stragista e i secondi, invece, spinsero per tenere una linea di basso profilo. Si creò in questo modo una contrapposizione feroce e pericolosa tra i criminali stessi e tra Stato e criminalità.

In un contesto in cui tutti, dalla magistratura alle forze dell'ordine, dalla politica alle istituzioni, erano schierati a difesa dello Stato è inimmaginabile che i Servizi di sicurezza fossero assenti dal teatro operativo e non fossero impegnati in operazioni volte a comprendere cosa succedesse nelle carceri e nel mondo della criminalità organizzata.

Va ricordato, inoltre, che tra il 2002 e il 2004 vi erano stati allarmanti segnali di saldatura tra movimenti criminali e terroristici. Si stava creando un asse unitario contro il regime di cui all'articolo 41-*bis* tra coloro che erano appartenenti alla criminalità territoriale e i detenuti in carcere per reati terroristici.

## **OPERAZIONE «FARFALLA»**

Verso la fine del mese di settembre 2014, sulla base di notizie giornalistiche, si è sostenuto che l'attività dei Servizi, specialmente in materia di criminalità mafiosa in connessione con il mondo carcerario agli inizi degli anni Duemila, si sia svolta fuori da ogni tipo di controllo, compreso quello della magistratura.

Il quadro normativo vigente all'epoca faceva riferimento alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che poneva il SISDE alle dipendenze del Ministro dell'interno (articolo 6) e sotto la vigilanza del Parlamento attraverso il Comitato di controllo previsto all'articolo 11, secondo comma, il COPACO.

Il Governo era tenuto a riferire al Parlamento con relazioni semestrali sulla politica informativa e della sicurezza (articolo 11, comma 1).

L'Autorità delegata diede conto del clima di insofferenza all'interno delle carceri nelle relazioni «sulla politica informativa e della sicurezza» con particolare attenzione nel secondo semestre del 2002 (Leg. XIV, Doc. XXXIII, n. 4) e nel primo e nel secondo semestre del 2003 (Leg. XIV, Doc. XXXIII, n. 5 e n. 6).

I Ministri dell'interno e della difesa, rispettivamente referenti del SISDE e del SISMI, individuarono per il SISDE, tra gli obiettivi prioritari, il contrasto della criminalità organizzata endogena focalizzato sull'evoluzione dei modelli organizzativi mafiosi e sulle dinamiche del «carcerario» e ne diedero comunicazione proprio nella relazione al Parlamento del secondo semestre del 2003 in cui si riferiva della conflittualità tra le famiglie mafiose e dell'isolamento di alcuni loro esponenti di spicco sottoposti al carcere duro (ex articolo 41-bis).

Di tali questioni si sarebbe dato conto sinteticamente nella relazione semestrale successiva, quella del primo semestre del 2004 (Leg. XIV, Doc. XXXIII, n. 7).

Lo scenario storico, le pressioni nelle carceri, l'obiettivo prioritario indicato nella relazione al Parlamento del secondo semestre del 2003, suggerirono l'adozione di azioni informative tese anche a verificare eventuali saldature tra interessi criminali e aree politiche di matrice garantista.

Il SISDE organizzò, per dare seguito a tali impulsi, due risposte operative: la prima attivando una serie di centri territoriali nelle città e nelle aree ad alta intensità criminale mafiosa come Palermo, Catania, Reggio Calabria, Napoli e Bari; la seconda intensificando e strutturando il rapporto con il DAP.

Queste iniziative produssero come primo risultato riscontrabile una nota del 25 giugno 2003, con oggetto «Settore carcerario: progressioni informative», che fu consegnata al Ministro della giustizia, nota che suggeriva di continuare a sostenere ed incrementare l'attività di informazione per assicurare un quadro conoscitivo e contemporaneamente trasmettere al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS) tutte le informazioni utili per rappresentare al Parlamento lo stato di disagio del settore carcerario.

Alla luce della documentazione acquisita e delle risultanze emerse durante l'indagine condotta dal Comitato, tali informazioni non risultano poi essere state trasmesse al CESIS.

Il direttore del SISDE era all'epoca dei fatti il generale Mario Mori, proveniente dall'Arma dei carabinieri, mentre il direttore del DAP era il dottor Giovanni Tinebra, già procuratore della Repubblica di Caltanissetta.

Il dottor Salvatore Leopardi, responsabile dell'Ufficio ispettivo e di controllo del DAP, anch'egli già pubblico ministero a Caltanissetta, fu incaricato delle prime acquisizioni generali di informazioni finalizzate a verificare l'incidenza esterna di alcuni soggetti criminali e le strategie delle organizzazioni criminali. Si tratta delle prime acquisizioni, parte di un pro-

getto informativo che di lì a poco sarebbe divenuto un'operazione di *intelligence*.

Nel corso del 2004 si programmò e iniziò la cosiddetta operazione «Farfalla» con l'obiettivo di raccogliere informazioni, tramite il DAP, da detenuti che, sentendosi abbandonati dalle proprie famiglie o dalle organizzazioni criminali di appartenenza, avrebbero potuto manifestare la disponibilità a fornire informazioni di natura fiduciaria subordinata a vantaggi anche di natura economica per se stessi o per i loro parenti.

Per svolgere tale compito, salvo che il soggetto commetta reati, l'*intelligence* nasconde sempre la fonte fiduciaria; pertanto, il detenuto si sarebbe sentito protetto e nel contempo avrebbe aiutato gli investigatori e la giustizia, senza correre particolari pericoli per sé e per i suoi familiari.

Sulla base di elementi conoscitivi acquisiti dai dipendenti del DAP sui comportamenti di alcuni detenuti, furono individuati, di intesa tra DAP e Servizi, otto soggetti di varia estrazione, ristretti in carceri diverse e sottoposti a regime detentivo differenziato, sei dei quali in regime *ex* articolo 41-*bis*, come potenziali informatori per l'operazione in corso sulla base di atteggiamenti e comportamenti intracarcerari, comunicazioni epistolari con l'esterno e aggregazione all'interno del carcere.

I termini dell'operazione, trattati a voce tra i dirigenti del SISDE e del DAP, furono sintetizzati in un unico appunto datato 24 maggio 2004, in cui si fissarono i criteri, i nominativi e le procedure del rapporto.

Nell'appunto, acquisito dal COPASIR, i criteri consistono nei seguenti punti: l'«esclusività e riservatezza del rapporto», l'«apprezzamento delle reali potenzialità informative dei detenuti contattati», la previsione del pagamento di «compensi a cura del personale del Servizio, in direzione di soggetti esterni» sulla base della «produzione a ragion veduta», la «canalizzazione istituzionale delle risultanze informative a cura del Servizio» e la pianificazione ed attuazione di adeguata «penetrazione informativa "intramuraria", eventualmente supportata da concomitante e concordata azione del DAP», che preveda l'orientamento di preindividuati fiduciari verso i menzionati contesti di interesse.

In un altro breve appunto informale datato 21 luglio 2003, si evidenziano le esigenze del Servizio in relazione all'operazione. Tra queste compare la realizzazione dei contatti con i detenuti «al fine di sviluppare autonome e mirate azioni di *intelligence*, non intaccate da ulteriori interessi da parte di altri organismi».

Il COPASIR nel corso delle audizioni ha riscontrato tra i soggetti auditi interpretazioni differenti sul concetto di «esclusività» e sull'individuazione degli «organismi» e per tali motivi il Comitato ha posto un'attenzione particolare sulla questione. Secondo il dottor Roberto Scarpinato, procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, questi organismi possono essere riconosciuti nella magistratura. Il magistrato ha ipotizzato, nella sua audizione, una procedura di questo tipo: «la Polizia penitenziaria, che ai sensi di legge dovrebbe informare la magistratura, informa invece il SISDE e sarà quest'ultimo a stabilire cosa dire o meno alla magistratura».

Il generale Mori sullo stesso argomento ha sostenuto invece che da parte dei Servizi vi era la volontà di restare unici interlocutori dell'Autorità politica e ha spiegato, a proposito del rapporto tra DAP e SISDE, che i Servizi avevano richiesto «di poter gestire le notizie che fossero venute – eventualmente, perché non ne sono arrivate, tranne una – dall'ipotizzata collaborazione di queste sette, otto o nove persone con i nostri referenti politici, ossia il Ministro dell'interno e comunque il decisore politico (fatto salvo ovviamente che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria era composto da agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria, che avevano l'obbligo di riferire ogni notizia). Non si poteva dunque vietare loro assolutamente nulla e qualsiasi notizia che avessero voluto apprendere nello stesso ambito e che aveva aspetti di rilevanza penale doveva essere trattata da loro come normalmente facevano. Noi ci riservavamo solo – almeno io lo interpretavo così – le valutazioni che poi dovevamo portare a livello di conoscenza politica».

In particolare, l'espressione «canalizzazione istituzionale a cura del Servizio» ha rappresentato l'epilogo naturale, secondo il Servizio, di un'attività di *intelligence* e non di polizia giudiziaria. Sempre secondo il SISDE, la dizione «a cura del Servizio» sarebbe stata riferita alle informative all'Autorità politica concernenti eventuali rischi per la sicurezza nazionale legati a strategie carcerarie e mafiose.

Alla luce della documentazione acquisita e delle risultanze emerse durante l'indagine condotta dal Comitato, non vi sarebbe stata alcuna specifica informativa destinata all'Autorità politica *pro tempore*.

Le notizie di reato, ai sensi della legge dell'epoca (come pure di quella attualmente vigente), dovevano essere trasmesse comunque all'autorità giudiziaria da parte degli operatori di polizia giudiziaria del DAP, primi ed unici «ascoltatori» dei detenuti all'interno delle carceri italiane.

Le disposizioni di legge, inoltre, prevedevano allora, come oggi, che chiunque, compreso il direttore del Servizio, individuasse una possibile fattispecie di reato, dovesse disporre l'immediata trasmissione delle informazioni alla polizia giudiziaria, la quale svolgeva le proprie indagini ed eventualmente trasmetteva all'autorità giudiziaria.

La legge n. 801 del 1977, che all'epoca dei fatti regolava l'operatività dei Servizi, all'articolo 9, comma 3, prevedeva infatti che «i direttori dei Servizi [...] hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati».

L'unico documento concreto, stando alla documentazione in possesso del Comitato, quale risultato dell'operazione «Farfalla» venne inviato dal SISDE al Dipartimento della Pubblica sicurezza, al Gabinetto del Ministero dell'interno, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e al CESIS e riguardava un omicidio di lupara bianca.

L'informativa non ebbe alcun seguito poiché risultò infondata.

I contatti del SISDE con il dottor Leopardi furono tenuti, su indicazione del direttore Mori, esclusivamente da due funzionari, tuttora in ser-

vizio, mentre altri dipendenti vennero utilizzati solo per la consegna di documenti da e per il DAP.

Secondo le risultanze delle audizioni presso il COPASIR i funzionari dei Servizi tratteggiarono con il dottor Leopardi l'impostazione operativa, in almeno cinque incontri presso l'ufficio del DAP, per delineare i profili degli otto detenuti individuati ed ipotizzare i temi sui quali accertare la loro attendibilità.

Nessun incontro tra gli agenti e i dirigenti del DAP - sulla base delle risultanze emerse - si sarebbe svolto all'interno delle carceri; queste riunioni si sarebbero tenute sempre nell'ufficio centrale del DAP, allora ubicato a Roma in Largo Luigi Daga, come confermato dalle dichiarazioni degli auditi.

La documentazione inerente all'operazione «Farfalla», acquisita dal Comitato, risulta composta da soli tredici documenti tra quelli generati all'interno del SISDE ed inviati a soggetti esterni e quelli generati per il Servizio stesso, compreso anche un documento che riassume la conversazione tenuta al DAP e inviato a due soggetti istituzionali oltre che al Servizio.

Il Comitato ha audito il Ministro dell'interno *pro tempore*, senatore Giuseppe Pisanu, che ha dichiarato nella sostanza che l'oggetto delle due «operazioni» era per lui misterioso e che non aveva mai sentito parlare né di operazione «Farfalla» né di operazione «Rientro».

Il senatore Pisanu ha confermato di aver avuto con il SISDE un rapporto costante che si «sviluppava sia con comunicazioni scritte sia con colloqui di una certa frequenza». Inoltre ha dichiarato che qualsiasi documento a lui sottoposto sarebbe stato siglato: «Io li leggevo e li siglavo». Il Ministro ha ribadito che, pur non conoscendo l'operazione «Farfalla», in quegli anni vi era stata un'attività costante nel mondo carcerario con il fine di contrastare terrorismo, stragi, convergenza tra Brigate rosse e criminalità, collegamenti occulti in essere o rapporti con ambienti esterni.

Ha aggiunto infine: «Io non avevo alcuna notizia precisa sui contatti con singoli carcerati», precisando che era noto che l'ambiente carcerario fosse controllato e «attenzionato» dai Servizi ma non gli era dato conoscere come lo facessero e con quali procedure.

Allo stesso modo il Ministro della giustizia dell'epoca, senatore Roberto Castelli, ha dichiarato: «Posso dire di aver sentito parlare del "protocollo Farfalla" per la prima volta qualche giorno fa sui mezzi di informazione. [...] Il Ministro ha il compito di garantire il funzionamento dei servizi per la giustizia. [...] Tutto ciò che riguarda le indagini, le attività amministrative, anche in base alla legge Bassanini spetta all'apparato».

Nella sua audizione, il senatore Castelli ha raccontato il seguente episodio per esplicitare al meglio la sua precedente affermazione: «Venni a conoscenza - non ricordo più chi fu il soggetto che mi riportò il fatto - che all'interno del DAP era stata costituita, a mia totale insaputa (ma ripeto che non c'era alcun obbligo di avvisarmi), una centrale di ascolto che intercettava i mafiosi. Io ho sempre cercato di fare il Ministro occupandomi anche dell'apparato, per cui la cosa non mi piacque assolutamente, perché

poteva anche avere altri risvolti, magari *a priori* assolutamente legittimi. Ma volli vederci chiaro, anche per testimoniare un po' il fatto che, se fossi stato informato su questioni di questa gravità, sarebbe stato meglio. Quindi feci una sorta di *blitz*, senza avvisare l'allora capo del Dipartimento Tinebra. [...] Chiesi di fare il giro della palazzina e, andando abbastanza a colpo sicuro, entrai in un reparto in cui c'erano non ricordo più se tre, quattro o cinque centrali di ascolto, con persone che indossavano delle cuffie e che ascoltavano non so chi. Naturalmente Tinebra era imbarazzatissimo, credo per due motivi: in primo luogo, perché non me l'aveva detto, ma soprattutto perché aveva capito che il Ministro l'aveva scoperto *motu proprio*. Chiesi conto di questo, ovviamente. [...] Diedi incarico all'allora mio capo di gabinetto», prosegue il senatore Castelli, «di svolgere indagini di natura puramente informale. Lui, dopo qualche tempo, mi disse che effettivamente era tutto regolare e che tutto avveniva sotto l'egida della magistratura. Quindi per me l'episodio finì lì. Non so se questa centrale sia ancora attiva o se sia stata smantellata; non me ne occupai più, anche perché ripeto che non è assolutamente compito del Ministro della giustizia occuparsi delle indagini».

Il Comitato ha audito anche l'attuale Ministro della giustizia, l'onorevole Andrea Orlando, che ha parlato di «profili di irregolarità amministrativa» in riferimento alla gestione dell'Ufficio ispettivo del DAP all'epoca in cui era diretto dal dottor Leopardi. Il Ministro ha riferito che «fu riscontrata la presenza di articolazioni periferiche istituite presso i provveditorati regionali con provvedimento del direttore dell'ufficio ispettivo. Tali articolazioni sotto la direzione unica della struttura centrale risultavano avere il compito di svolgere analisi e monitoraggio dei detenuti sottoposti al regime di cui al 41-*bis*, sulla base di accordi intervenuti tra il Dipartimento e la Direzione nazionale antimafia». Il Ministro ha aggiunto poi: «Non si può logicamente escludere che in tale attività, della quale non risultano tracce documentali, siano refluiti anche gli esiti di operazioni parallelamente svolte in collaborazione con le Agenzie di sicurezza o dalle Agenzie stesse».

Viene evidenziato che i documenti consegnati al Comitato non risultano protocollati all'epoca dei fatti ma solo archiviati a decorrere dal 2008 per effetto della nuova disciplina sui sistemi di informazione e sicurezza introdotta con la legge n. 124 del 2007.

A tale riguardo, si rileva che proprio la lacunosità della legge n. 801 del 1977 e l'inadeguatezza dei poteri di controllo attribuiti al COPACO favorì una gestione dell'operazione eccessivamente informale e priva di adeguati riscontri documentali.

L'operazione si sarebbe chiusa nell'agosto del 2004 per l'infondatezza dei presupposti, per la difficoltà di stabilire un rapporto fiduciario con i carcerati individuati e in particolare per l'impercorribilità di un'operazione caratterizzata da un'attività di contatto intermediata da personale del DAP privo di specifica formazione.

Secondo i responsabili dell'epoca, i detenuti Buccafusca, Cannella, Rinella, Genovese, Angelino, Pelle, Di Giacomo e Massaro, gli otto «car-

cerati» individuati per l'operazione nel documento del 24 maggio 2004, non sono mai divenuti fiduciari del SISDE.

Si precisa che negli anni a seguire vi è stato un erroneo convincimento riguardo l'operazione «Farfalla» in merito all'esistenza di un segreto di Stato sul carteggio e sugli atti operativi.

Già nel giugno del 2007, l'allora direttore del SISDE, il dottor Gabrielli, trasmise su richiesta della Procura di Roma tutti gli atti relativi all'operazione «Farfalla»; in tale indagine svolta dalla polizia giudiziaria delegata dalla Procura romana non fu rinvenuto nessun «protocollo», ma solo documentazione, costituita da corrispondenza e note, relativa all'operazione e di ciò fu dato atto in un verbale di consultazione documentale del giugno 2007.

Come già detto, non essendo stato opposto il segreto di Stato, la documentazione sull'operazione «Farfalla» acquisita dalla Procura romana nel 2007 è stata trasmessa il 28 aprile 2014 alla Procura di Palermo su sua richiesta, nell'ambito del procedimento penale che vede coinvolti come imputati il generale Mori e il colonnello Obinu sulla presunta trattativa Stato-mafia. Il 23 novembre 2014 la Corte di appello di Palermo ha rigettato la richiesta del Procuratore generale di acquisizione di nuove prove e, dunque, l'operazione Farfalla è uscita dal processo.

Il ruolo del dottor Tinebra, a capo del DAP tra il 2001 e il 2006, ne esce oscurato da un secco «non so e non sapevo» e da una frase, riferita in sede di audizione: «Il direttore si deve accontentare di farsi raccontare il succo, dare una delega e sorvegliare che tutto vada bene, e pregando Iddio che tutto vada bene». Ha precisato inoltre che: «Le relazioni con i Servizi, per restare vicini a quella che era la conformazione normativa dell'istituto, venivano curate e gestite da coloro i quali erano addetti ai servizi di polizia giudiziaria».

Il dottor Tinebra, inoltre, ha riferito di aver avuto un solo incontro con il generale Mori il quale gli «chiese – ci davamo del tu dopo la "campagna d'Africa" fatta in nove anni a Caltanissetta e a Palermo – se avessi nulla in contrario nel gestire le nostre rispettive questioni secondo gli alvei di legge, per cui io gli avrei chiesto le notizie che mi poteva dare e lui mi avrebbe chiesto le notizie che io potevo dargli. Risposi che, certamente, così andava benissimo: questo è l'unico modo nel quale io concepisco la gestione di questo tipo di affari. Gli ricordai che lui avrebbe fatto le sue cose e io le mie e gli chiesi, se ci fossero stati problemi molto grossi, di avvertirmi. Ora, se ci siano stati problemi molto grossi, io non lo so, ma certo è che non mi si avvertì».

E ha aggiunto di aver affidato tutto al dottor Salvatore Leopardi con le seguenti parole: «Il dottor Leopardi era stato con me a Caltanissetta; avevo imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo e quindi avevo fiducia in lui, [...] fino a prova contraria. Si occupava dell'Ufficio ispettivo; da un lato, si occupava delle ispezioni amministrative negli istituti e nelle scuole e, dall'altro lato, si occupava della gestione dei servizi di polizia giudiziaria, che trovava in realtà poco funzionali e ancora con un'organizzazione agli albori. Cominciò quindi a pensare a qualcosa di più regolamentato, di

più particolareggiato e di normativamente più aderente alla realtà e alla possibilità di operare. [...] A meno che non fossero di particolare importanza, non gradivo molto che mi si parlasse di questioni di polizia giudiziaria, perché era un'attività che riguardava Leopardi, che era il titolare dell'ufficio».

Richiamando le operazioni «Farfalla» e «Rientro», lo stesso dottor Tinebra ha riferito altresì di non aver parlato assolutamente con Leopardi di questi aspetti operativi – dei quali aveva discusso solo all'inizio con Mori – e ha affermato che il dottor Leopardi era totalmente autonomo nella gestione del rapporto con i Servizi.

L'audizione del dottor Salvatore Leopardi, direttore dell'Ufficio per le attività ispettive e il controllo del DAP, è stata incentrata sul ruolo da lui svolto nelle due operazioni «Farfalla» prima e «Rientro» successivamente.

Durante l'audizione il dottor Leopardi ha confermato l'incontro propeedeutico tra il dottor Tinebra e il generale Mori con il colonnello Obinu alla sua presenza.

Il dottor Leopardi asserisce: «Pertanto tutto ciò che sto per dire è il frutto esclusivo della ricostruzione che io faccio dei miei ricordi e che ho effettuato unicamente sulla base della mia memoria, tenendo presente quanto segue: da allora non ho mai avuto modo (non ne avevo motivo) di parlare con i miei interlocutori dell'epoca di questa vicenda; non ho mai avuto modo di soffermarmi su di essa perché non avevo alcun interesse; non ho mai avuto a disposizione (né allora, né nel mentre, né adesso) alcun atto relativo a questa vicenda, sia perché né io personalmente né il mio ufficio abbiamo prodotto atti, fosse pure a livello di appunti o annotazioni, sia perché non ho mai visto, letto, ricevuto o avuto a disposizione alcun eventuale atto, visto che non so neanche se ne esistono per davvero, prodotto dal SISDE su questa vicenda. D'altra parte, aggiungo pure che si tratta di una vicenda relativa a un'operazione ideata dal Servizio che di fatto non ha mai avuto concreta attuazione».

Il dottor Leopardi smentisce inoltre il dottor Tinebra durante la sua audizione, confermando che più volte aveva informato il Direttore del DAP sul prosieguo dell'operazione.

Infine è stato audito il dottor Francesco Cascini, che ha sostituito il dottor Leopardi nel 2007 a capo dell'Ufficio per l'attività ispettiva e il controllo del DAP, il quale ha riferito sulla situazione dell'Ufficio al suo arrivo con le seguenti parole: «Sotto il profilo documentale, lo ribadisco, non vi era nulla che attestasse questi passaggi informativi. Sicuramente l'ufficio aveva un'organizzazione non del tutto corrispondente alle sue finalità istituzionali. In particolare, la cosa che mi colpì – e che riferisco qui, ma che ribadisco di aver già riferito anche alla Procura di Roma – fu che su tutto il territorio nazionale esistevano gruppi direttamente dipendenti dall'Ufficio ispettivo, taluni dei quali erano anche consistenti (in quello di Napoli vi erano forse una ventina di persone), nominativamente indicati, istituiti presso i provveditorati e costituiti con un provvedimento del direttore dell'Ufficio ispettivo. L'indicazione di tale

provvedimento era piuttosto vaga, ma il loro compito doveva essere quello di raccogliere informazioni sui detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*. Tale scelta fu fatta, peraltro, in accordo con la Procura nazionale antimafia: vi erano cioè atti che attestavano riunioni con il presidente Vigna, all'epoca Procuratore nazionale antimafia, che spingeva il Dipartimento a fare questo tipo di accertamenti. Sulla carta si trattava di verifiche sui colloqui, sui pacchi ricevuti e sui difensori, una serie di richieste che attenevano alla vita detentiva di persone sottoposte al regime previsto nell'articolo 41-*bis*. Al di là del rilievo puramente amministrativo» conclude il dottor Cascini, «il direttore dell'Ufficio non poteva costituire articolazioni amministrative territoriali con un provvedimento interno, dato che sarebbe stato necessario almeno un decreto ministeriale – la singolarità di queste strutture, dal mio punto di vista, stava nel fatto che erano state costituite dove non vi erano detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*. Per esempio, a Napoli, dove vi era un gruppo consistente di personale addetto a tali funzioni, non vi erano istituti che accoglievano detenuti sottoposti al regime del 41-*bis*».

## CONSIDERAZIONI

Il lavoro che ha svolto il COPASIR si è mosso in due direzioni.

Innanzitutto l'analisi delle procedure utilizzate dai Servizi con particolare riferimento ai loro eventuali risvolti di ingerenza nelle decisioni pubbliche e nel rispetto delle regole e delle leggi.

La difficoltà maggiore che il Comitato ha riscontrato è stata quella di contestualizzare le operazioni «Farfalla» e «Rientro» in quanto esse, considerando anche i loro successivi sviluppi, ricadevano sotto due leggi diverse, la legge n. 801 del 1977, e successivamente la legge n. 124 del 2007, fermo restando che il rapporto diretto tra detenuti e agenti dei Servizi di informazione era illecito in base alla legge del 1977 ed è rimasto tale anche con la riforma del 2007.

A tale proposito, il recente decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, in corso di conversione, recante, tra le altre, misure per il contrasto del terrorismo internazionale, prevede all'articolo 6, sulla base di una rigorosa procedura di autorizzazione, per i Direttori o per il personale dei Servizi, la possibilità di «colloqui personali con detenuti e internati». L'applicazione della norma è limitata temporalmente al 31 gennaio 2016 ed è esclusivamente diretta alla «prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale».

Come già ricordato, nel 2010 è stata stipulata una Convenzione tra l'AIISI e il DAP, sottoscritta dal direttore dell'Agenzia, prefetto Giorgio Piccirillo e dal capo del Dipartimento, dottor Franco Ionta, che è parte integrante dell'applicazione della legge n. 124 del 2007, in cui si concordano le regole, il perimetro e le procedure di collaborazione tra i due enti.

La seconda direzione intrapresa dal Comitato è stata funzionale a testare l'efficacia della tenuta delle regole della legge n. 124 del 2007 nel-

l'inchiesta e nelle indagini svolte per poter essere «trasparenti» nelle conclusioni ed essere dirimenti con certezza nelle risposte da dare al Parlamento.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli auditi, dei documenti ricevuti e dei documenti processuali si può affermare che, per quanto riguarda l'operazione «Farfalla», lo scambio informativo tra il SISDE e il DAP è avvenuto per la maggior parte tramite comunicazioni date a voce, non codificate e non protocollate.

Nessun documento di tale operazione risulta prodotto dal DAP, quasi non fosse stato mai archiviato alcunché oppure fosse stato distrutto l'archivio al momento del cambio della dirigenza nel 2007.

Il rapporto informativo instaurato tra i due organismi nell'operazione «Farfalla» è stato costruito solo sulla base di conoscenze personali tra i rispettivi dirigenti e direttori degli enti e non sulla base di regole precise, concordate e codificate.

Non è stato pertanto rispettato l'articolo 6 della legge n. 801 del 1977 che recita: «Il Ministro per l'interno, dal quale il SISDE dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri» e ancora «il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al CESIS tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate [...]».

Nella raccolta di materiale sull'operazione «Farfalla» le informative sono poche e vaghe e la «cura delle attività» svolta dai Ministri dell'interno per il SISDE e della giustizia per il DAP appaiono, dopo i riscontri, non esistenti. Il CESIS, da parte sua, accenna solo nelle relazioni semestrali agli obiettivi strategici in tre righe molto generiche e non riconducibili all'operazione.

Pur non rientrando nei compiti di questa indagine, risulta evidente che il DAP ha svolto un ruolo non consono alle sue prerogative e fuori dal perimetro assegnato – ruolo assimilabile a quello di una vera e propria struttura parallela di *intelligence* – con l'ulteriore aggravante di una carenza professionale di ricerca informativa e di una carenza organizzativa nel rapporto con i fiduciari e con il SISDE.

Con queste premesse l'operazione «Farfalla» non poteva che risultare fallimentare, così come poi è stata, con il coinvolgimento di uomini del DAP, del SISDE e della magistratura che sono stati distolti da attività più utili e produttive per l'Italia e per i cittadini. L'assenza di riscontri documentali e la gestione poco trasparente dell'attività ha giustificato ricostruzioni e letture dietrologiche di deviazioni, calibrate ad una trattativa tra lo Stato e la criminalità.

Ascoltare alcuni attori dell'epoca che, con le loro dichiarazioni, hanno certificato il giudizio di superficialità e pressapochismo sull'operazione, ha permesso di ricondurre la vicenda nell'alveo storico in cui si è svolta. In questo senso si segnalano due recenti provvedimenti della magistratura: il già ricordato rigetto della Corte d'appello di Palermo di acquisizione di nuove prove in merito all'operazione «Farfalla» in data 23

novembre 2014 e la sentenza della Procura di Roma del 13 febbraio 2015 di non luogo a procedere per prescrizione nei confronti del dottor Leopardi.

Se dal punto di vista giudiziario l'operazione «Farfalla» non ha condotto ad alcuna condanna né ad altra sanzione, dal lato della vigilanza vanno ricordati la vaghezza e l'accentramento nella figura del Direttore della *governance* del Servizio e la struttura amicale data dal generale Mori all'operazione. Mori e Obinu, da una parte, Tinebra e Leopardi, dall'altra, erano stati colleghi ed avevano collaborato a Caltanissetta e poi, una volta ritrovatisi a Roma ai vertici del SISDE e del DAP, avevano ricostruito un gruppo di lavoro che operava con modalità di funzionamento che sfuggivano alle norme e che tutt'ora rimangono sconosciute anche a causa dei «non so», «non mi ricordo» e «nulla di scritto».

Infine, occorre segnalare, in primo luogo, che sulla base di quanto emerso, non risulterebbero altre operazioni di natura analoga, in secondo luogo che le richieste specifiche di documentazione inoltrate agli organi giudiziari dal Comitato non hanno ricevuto sempre pieno riscontro e, in un caso, la documentazione trasmessa dalla Procura di Palermo è risultata contrastante con altra già acquisita dal Ministero della giustizia, in relazione ad intercettazioni effettuate utilizzando strutture del DAP.

## **OPERAZIONE RIENTRO**

L'operazione «Rientro» fu avviata nel dicembre 2005 e si concluse nel luglio 2006 con la denuncia del fiduciario Antonio Cutolo, da parte del DAP, a Carabinieri e Polizia.

L'operazione informativa (inizialmente denominata Mascalzone latino) nacque dalla proposta del detenuto presso il carcere di Sulmona, Antonio Cutolo, al direttore dello stesso istituto, dottor Giacinto Siciliano, che ne informò il dottor Leopardi: tale proposta era finalizzata a fornire elementi utili alla cattura di Edoardo Contini, all'epoca latitante di camorra e figura importante nella gerarchia criminale campana.

L'operazione «Rientro» si distingue dall'operazione «Farfalla» sotto vari e molteplici profili. Il DAP e il Servizio non si sono attivati per individuare un soggetto da contattare, ma è stato quest'ultimo a proporsi autonomamente. Il Cutolo, affiliato alla Nuova camorra organizzata, aveva stabilito un rapporto fiduciario con il DAP, teso al conseguimento di notizie relative a dinamiche intramurarie.

Il controllo diretto dell'autorità giudiziaria e le successive indagini sull'operazione non hanno fatto emergere conseguenze a carico degli uomini e dei dirigenti dei Servizi coinvolti.

La documentazione relativa all'operazione Rientro, in possesso dell'Agenzia e del DAP, è stata acquisita nella sua interezza dalla Procura della Repubblica di Roma e depositata nel fascicolo dell'inchiesta condotta dalla dottoressa Maria Monteleone, procuratore aggiunto e dal dottor Erminio Amelio, sostituto procuratore.

L'operazione ebbe inizio il 24 novembre 2005 presso la sede del DAP dove si incontrarono il dottor Leopardi e l'allora colonnello Pasquale Angelosanto, a ciò autorizzato dal generale Mori.

Le prime notizie relative alla latitanza del Contini, fornite dal dottor Siciliano insieme ad altri funzionari della polizia penitenziaria, facevano riferimento a un rifugio che il Contini avrebbe avuto in Abruzzo.

Su tale informazione, data a voce, esiste peraltro una relazione di servizio del SISDE, depositata agli atti, secondo cui le notizie apparivano «macroscopicamente generiche» e di «difficile utilizzazione investigativa».

Nel dicembre del 2005, il DAP attraverso un funzionario consegnava al SISDE nella persona del colonnello Angelosanto, direttore del Raggruppamento operativo centrale (ROC) un documento senza data e senza protocollo che fa riferimento «ad un rapporto di tipo fiduciario tuttora in corso con una fonte di settore qualificata».

Alla consegna della nota, in cui si «ripetevano le notizie date a voce nel novembre», il ROC non era ancora a conoscenza di chi fosse la fonte confidenziale; inoltre, si richiamava l'attenzione su persone che erano a capo di *clan* camorristici già noti agli investigatori. Si accennava altresì alla faida della cupola di Secondigliano causata dallo sfaldamento di questi gruppi criminali.

Anche questa nota, tuttavia, riportava notizie molto generiche, di nessun valore informativo e spessore operativo.

Nel maggio del 2006, il DAP comunicava al SISDE ulteriori informazioni relative al filone «Contini» con riferimento al padre di un agente di polizia che sarebbe stato solito ospitare il latitante.

Dopo alcune verifiche, tuttavia, venne accertato che il soggetto indicato dal Cutolo non aveva nessun tipo «di collusione o sospetti indizianti».

Il colonnello Angelosanto manifestò, con una nota inviata al direttore, i suoi dubbi, non solo sull'attendibilità della fonte ma anche sulla credibilità delle notizie: nel caso specifico Cutolo utilizzava l'informazione per calunniare la famiglia del poliziotto.

Venne chiesto dal SISDE un incontro con lo stesso fiduciario del DAP, che ancora non era conosciuto dal Servizio, per poterne valutare le finalità. Tale incontro, concordato con il DAP, si svolse il 12 giugno 2006 all'esterno del carcere, durante un permesso premio, con lo scopo di ascoltare direttamente dalla fonte le notizie già transitate dalla Polizia penitenziaria. Vi parteciparono un funzionario del DAP e uno del SISDE; quest'ultimo comunicava di aver avuto una «bruttissima impressione del soggetto», sia per le notizie date che per l'atteggiamento avuto.

A seguito dell'incontro venne redatta dal SISDE una nota con la quale si chiuse l'operazione «Rientro» per inaffidabilità della fonte fiduciaria.

Il 28 luglio 2006 il Dipartimento di pubblica sicurezza venne informato dal SISDE, attraverso una nota del Centro di Napoli, di reati commessi dalla fonte fiduciaria nel periodo dal 12 giugno al 20 luglio.

Per quanto concerne l'operazione «Rientro» i dubbi sono circoscritti all'operato del DAP e del suo dirigente, il dottor Leopardi, mentre per quanto riguarda il lavoro del SISDE, a seguito delle audizioni e dei documenti, si evince che si è svolto «nei percorsi della legge», secondo quanto riferito in audizione dalla dottoressa Monteleone e dal dottor Amelio. Va inoltre segnalato che, sia nella fase di indagine che in quella dibattimentale del procedimento in corso a carico del dottor Leopardi e altri, nessun agente è mai stato rinviato a giudizio né alcuna struttura del SISDE o dell'AISI è mai stata coinvolta. E ciò, sia prima dell'opposizione del segreto di Stato, il 14 maggio 2010, confermata dal Presidente del Consiglio il 7 marzo 2011, che successivamente alla cessazione dello stesso, disposta il 23 luglio 2014.

Dalla documentazione si rileva, altresì, che il colonnello Angelosanto, interessato già nella prima nota, aveva evidenziato, pur non conoscendo la fonte, la scarsa attendibilità delle informative e la modalità di adesione al programma fiduciario che gli risultava «alquanto strano».

L'operazione «Rientro», per la parte di competenza del Servizio, può essere considerata una normale operazione con i corretti passaggi e le opportune verifiche.

#### **VICENDA «FLAMIA»**

La ricerca informativa delle fonti, secondo la legge n. 124 del 2007, avviene prevalentemente attraverso un'attività svolta sul campo da uomini delle Agenzie che vivono il territorio, tramite procedure che coinvolgono le divisioni, i reparti e i vicedirettori competenti per materia e infine sono riportate al direttore. Queste strutture, ormai ben sperimentate, valutano le professionalità informative, i rischi connessi ad un rifiuto di collaborazione, la gestione del rapporto e anche la credibilità operativa.

Per coltivare fonti nel contesto criminale, quindi, occorre instaurare un rapporto, che deve essere gestito da un unico ed esclusivo operatore, il solo autorizzato a conoscere l'identità della fonte; è necessario inoltre incontrare e contattare gli uomini individuati nel loro «vivere», cioè anche nel loro ambiente criminale abituale.

Per le prestazioni i fiduciari generalmente ricevono benefici economici o altre utilità.

Nel 2006 era stato catturato Bernardo Provenzano e nello stesso anno si era riusciti a neutralizzare le principali strutture criminali.

Nel primo semestre 2008 l'attività prioritaria del Servizio era concentrata sulle cosche in Sicilia anche attraverso fiduciari che davano utili informazioni correlate alla possibilità di un progetto di riordino di Cosa Nostra.

La collaborazione di una fonte confidenziale operante nell'area di Bagheria, si interruppe drasticamente nel luglio del 2008 a seguito del suo arresto. La stessa fonte, infatti rese pubblici i rapporti fiduciari, rendendoli non più utilizzabili.

Al fine di tenere sempre attenzionato il mandamento di Bagheria, l'Agenzia avviò, quindi, la ricerca di una nuova fonte fiduciaria e la scelta cadde su Sergio Rosario Flamia, nome già noto al Centro dell'AISI in Sicilia per i suoi legami con esponenti di spicco del citato mandamento e all'epoca non sottoposto a detenzione.

Il soggetto, non essendo conosciuto direttamente dall'Agenzia, venne contattato tramite un dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Bagheria presso il quale doveva recarsi per assolvere all'obbligo della firma.

Già dal secondo incontro egli aderì convintamente alla richiesta dell'AISI, spinto dalla delusione per la scarsa attenzione mostratagli dai settori della famiglia mafiosa a cui era legato e per lo stato economico in cui versava in quel momento.

Seguirono altri incontri fino al settembre 2008 quando, dopo verifiche sull'attendibilità delle informazioni e sull'affidabilità del soggetto, si instaurò un rapporto fiduciario.

Durante i mesi successivi, il Flamia mise a disposizione alcuni locali dove si svolsero molteplici incontri criminali e riunioni riorganizzative delle famiglie mafiose palermitane, che vennero seguiti e intercettati permettendo così di monitorare e seguire gli spostamenti dei presenti e le loro conversazioni.

Tutti questi dati recuperati dall'AISI sui *summit* mafiosi, grazie al Flamia, hanno consentito di azzerare con l'operazione Perseo, condotta dai Carabinieri il 16 dicembre 2008, i vertici, i quadri intermedi e i soldati delle più note famiglie siciliane, portando a compimento novantotto arresti, forse la più grande operazione restrittiva contro la mafia di quegli anni.

Inoltre va ricordato che dal 22 luglio al 20 dicembre 2008 la fonte fiduciaria con le proprie informazioni e con le intercettazioni scaturite dagli incontri ha reso possibili ventidue informative alla polizia giudiziaria.

Certo dell'arresto, per la sua partecipazione al mandamento, Sergio Flamia comunicava al gestore del rapporto fiduciario di aver reso partecipe della sua «collaborazione» il figlio Pietro e forniva un'utenza telefonica sulla quale contattare lo stesso Pietro in caso di necessità.

Il Flamia veniva arrestato il 20 dicembre 2008, quattro giorni dopo l'operazione Perseo, e in quella data fu sospeso per la prima volta il rapporto instaurato con l'AISI. Per questo motivo il figlio si mise in contatto con i gestori al fine di ottenere la somma di denaro pattuita per l'operazione.

Nel primo periodo di detenzione di Sergio Flamia, Pietro ebbe poche interlocuzioni con il personale dell'Agenzia, concentrato sulle informazioni arrivate dal carcere e dal padre. Anche queste notizie furono notificate alla polizia giudiziaria, condussero ad altre e successive operazioni della magistratura e furono fonte di acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi su progetti di aggregazioni mafiose in Sicilia.

A settembre 2011 il Flamia fu scarcerato e nell'ottobre dello stesso anno fu riattivato come fonte fiduciaria. Durante questo periodo, come

di prassi, il gestore della fonte fu avvicinato e la collaborazione continuò per ulteriori diciotto mesi.

Il soggetto, dopo esser stato «combinato» dalla famiglia di Bagheria, entrato cioè a farne parte a tutti gli effetti, mostrò molteplici timori per la sua vita e l'incolumità dei suoi cari, poiché la famiglia Scaduto, della quale era esponente il capo mandamento di Bagheria, lo riteneva implicato nell'omicidio del loro genitore.

Anche nel secondo periodo di collaborazione, Sergio Flamia ha consentito iniziative investigative volte alla cattura di latitanti e alla scoperta di infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione e di nuovi organigrammi criminali.

L'8 maggio 2013 venne arrestato nuovamente, i contatti diretti vennero quindi sospesi e il rapporto cessò in data 8 ottobre 2013. Poiché, infatti, tra i capi d'imputazione figuravano anche alcuni omicidi, fu appurato che la vicenda giudiziaria non avrebbe potuto concludersi in tempi brevi o ragionevoli.

La collaborazione del detenuto Flamia, che inizialmente è stata gestita in forma segreta dall'Agenzia, è poi divenuta pubblica nel momento in cui lo stesso Flamia ha deciso di assumere il ruolo di collaboratore di giustizia.

I gestori dell'AISI lo hanno sollecitato a raccontare della sua collaborazione, senza alcuna omissione.

Il dottor Scarpinato ha riferito che secondo alcune dichiarazioni rese dal Flamia in qualità di collaboratore di giustizia, durante la detenzione seguita all'arresto del 2008, il Flamia stesso avrebbe avuto contatti con una persona qualificatasi come avvocato, inviata dal suo gestore.

Tuttavia su questo punto il direttore dell'AISI, generale Arturo Esposito, nell'audizione del 23 ottobre 2014, ha sottolineato che «nessuna disposizione è stata data né poteva essere data a dipendenti dell'Agenzia per contattare personalmente il Flamia in ambiente carcerario», aggiungendo: «Ho letto sui giornali di un finto avvocato che avrebbe contattato il Flamia in carcere. Dovrei pensare a un dipendente che, agendo a titolo personale, sarebbe riuscito a superare i controlli carcerari commettendo un'inspiegabile pazzia. È interesse dell'Agenzia che l'autorità giudiziaria faccia piena luce su questo episodio, certo, come sono, che non possa trattarsi di personale dell'AISI».

Per quanto concerne la vicenda «Flamia», si ritiene che i gestori e l'AISI non abbiano mai fatto visita all'interno del carcere, che sia stata un'operazione che ha dato risultati positivi nella lotta al crimine e che, a quanto risulta dalle evidenze, siano stati rispettati i dettami della legge e delle norme di attuazione.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'operazione «Farfalla», come già rilevato, ha prodotto un numero esiguo di documenti dovuto all'informalità dei contatti tra gli attori coinvolti, peraltro legati da rapporti di conoscenza personale, già sperimentati

in occasione di precedenti incarichi. Questo carattere di fluidità nei rapporti ha portato i soggetti istituzionali coinvolti a gestire l'operazione sconfinando dalla cornice normativa allora vigente, legge n. 801 del 1977, interpretata in modo strumentale e arbitrario. Dall'indagine emerge un quadro complessivo caratterizzato da una gestione superficiale e da carenze organizzative aggravato da un'assenza di tracciabilità documentale che, oltre a non aver condotto a risultati di qualche utilità, ha reso possibili letture dietrologiche della vicenda, con riferimento a inesistenti «protocolli» piuttosto che a specifiche operazioni. Peraltro si sottolinea che gli organi giudiziari non hanno riscontrato elementi per promuovere azione penale.

Per quanto riguarda l'«operazione Rientro», rivelatasi anch'essa un insuccesso, ferme restando le valutazioni relative all'operato dei dirigenti del DAP, su cui del resto il Comitato non ha specifiche competenze, si può affermare che il personale dei Servizi ha agito secondo le regole e applicando correttamente le procedure previste.

La vicenda «Flamia», rispetto alle due precedenti, si iscrive all'interno di un quadro normativo profondamente mutato, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2007, che ha prodotto una disciplina più rigorosa e definita. In tale contesto la collaborazione della fonte fiduciaria ha contribuito alla realizzazione di importanti risultati investigativi nella lotta alla criminalità organizzata. Le risultanze dell'indagine consentono di affermare che, anche in questo caso, il personale dei Servizi abbia agito nel rispetto della normativa di riferimento.

L'esperienza derivante dai lavori svolti in occasione della presente relazione consente di delineare alcune riflessioni sul ruolo e sulle funzioni di controllo di competenza del Comitato.

Come più volte sottolineato nel documento, le analisi, le valutazioni e le considerazioni cui è pervenuto il Comitato sono il frutto della documentazione acquisita e delle risultanze emerse durante l'indagine. Il raggio d'azione del Comitato sarebbe tuttavia fortemente esteso se tale organo di controllo avesse la possibilità di accedere in modo diretto, senza alcun filtro o intermediazione, agli archivi degli organismi di informazione e sicurezza. In tale direzione si potrebbe valutare di prevedere – in aggiunta alla disposizione contenuta all'articolo 31, comma 7, della legge n. 124 del 2007 che recita: «*Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti*» – un'ulteriore norma che, in analogia a quanto, ad esempio, previsto per omologhi organi parlamentari di controllo presenti in ambito europeo, consenta l'accesso diretto alla documentazione presente negli archivi.

Inoltre, il Comitato manifesta l'opportunità che di ogni operazione condotta dagli organismi di informazione e sicurezza vi sia una completa tracciabilità documentale, attraverso la predisposizione e la trasmissione al

Comitato di un foglio notizia che riassume, ad operazione conclusa, i dettagli relativi al suo inizio, svolgimento ed esito.

Sempre con riferimento alle funzioni di controllo del Comitato, emerge l'esigenza di potenziare quanto già previsto dall'articolo 31, comma 4 della citata legge n. 124 del 2007 che prevede: «*Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato*». In tal senso, si è consapevoli che non è possibile replicare la disciplina tipica delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, le quali, in quanto dotate degli stessi poteri e degli stessi limiti dell'autorità giudiziaria, possono ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nel caso di rifiuto di comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione. Tuttavia, si ravvisa l'opportunità di introdurre una modifica legislativa che rafforzi i poteri del Comitato anche nelle ipotesi in cui il soggetto chiamato in audizione, senza fornire alcuna motivazione, non ottemperi alla richiesta, la quale potrebbe essere resa quindi più cogente ed efficace.

La stessa funzione consultiva – attribuita al Comitato ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 124 del 2007 – dovrebbe essere più incisiva, prevedendo che i pareri espressi, ferma restando la loro natura obbligatoria, siano maggiormente rafforzati. L'autorità destinataria del parere potrebbe essere tenuta a fornire i necessari elementi integrativi di informazione e motivazione qualora non intenda conformarsi ai pareri formulati dal Comitato.

## ALLEGATO 1

**Audizioni svolte dal COPASIR in merito alle cosiddette operazioni  
«Farfalla» e «Rientro» e sulla vicenda «Flamia»**

<b>Data</b>	<b>Seduta</b>	<b>Audito</b>
20.10.2014	59	Senatore Marco MINNITI – Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica
21.10.2014	60	Ambasciatore Giampiero MASSOLO – Direttore generale DIS
22.10.2014	61	Senatore Roberto CASTELLI – Ministro della giustizia <i>pro tempore</i>
22.10.2014	62	Senatore Giuseppe PISANU – Ministro dell'interno <i>pro tempore</i>
23.10.2014	63	Generale Arturo ESPOSITO – Direttore AISI
28.10.2014	64	Dottoressa Maria MONTELEONE – Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma Dottor Erminio AMELIO – Sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma
30.10.2014	65	Generale Pasquale ANGELOSANTO – AISI
30.10.2014	66	Prefetto Giovanni DE GENNARO – Direttore DIS <i>pro tempore</i>
11.11.2014	68	Dottor Salvatore LEOPARDI – Direttore Ufficio ispettivo DAP <i>pro tempore</i>
12.11.2014	70	Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007
13.11.2014	71	Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007

<b>Data</b>	<b>Seduta</b>	<b>Audito</b>
20.11.2014	Audizione svolta fuori sede	Dottor Giovanni TINEBRA – Direttore DAP <i>pro tempore</i>
20.11.2014	Audizione svolta fuori sede	Dottor Sergio LARI – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta
26.11.2014	74	Dottor Giuseppe PIGNATONE – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
02.12.2014	77	Dottor Roberto SCARPINATO – Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo
04.12.2014	80	Generale Arturo ESPOSITO – direttore AISI
04.12.2014	81	Senatore Marco MINNITI – autorità delegata per la sicurezza della Repubblica
16.12.2014	83	Generale Mario MORI – Direttore SISDE <i>pro tempore</i>
10.02.2015	93	Onorevole Andrea ORLANDO – Ministro della giustizia
10.02.2015	94	Dottor Francesco CASCINI – Direttore Ufficio ispettivo DAP <i>pro tempore</i>